

PENALE TRIBUTARIO

Utilizzo di fatture false: condannati anche i dipendenti dello studio

di Lucia Recchioni



Con la **sentenza n. 38444** depositata ieri, **27 ottobre**, la Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibili** i ricorsi proposti da **due dipendenti di uno studio commerciale**, confermando dunque la sentenza della Corte di Appello che li aveva dichiarati **colpevoli**, in concorso con altri soggetti, **del reato di cui all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000** (*"Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*).

Stante quanto emerso dalle dichiarazioni raccolte in giudizio, la **dipendente di uno studio commerciale comunicava ai clienti** dello stesso gli **importi da fatturare**; questi ultimi, dopo aver effettuato autonome valutazioni sull'opportunità di servirsi di **fatture di comodo**, prendevano contatto con il **titolare dello studio** commerciale.

La dipendente veniva però condannata per il reato di cui all'**articolo 2 D.Lgs. 74/2000**, in concorso con altri soggetti, tra i quali **un altro dipendente dello stesso studio**, il quale si difendeva evidenziando come non risultasse **né l'ideatore né l'organizzatore della frode**.

La **dipendente**, come anche il **collega**, promuovevano pertanto **ricorso per Cassazione** sottolineando come la loro attività fosse limitata all'**esecuzione di ordini**; attività alla quale **non potevano peraltro sottrarsi**, considerata la mancanza di una specifica competenza tecnica.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, rilevava tuttavia che, come confermato dalle persone escusse, i **due dipendenti** non si limitavano a compilare le dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti (fittizi) che venivano loro consegnati dai contribuenti, ma **partecipavano attivamente al sistema organizzato dal coimputato professionista**, consistente nell'abbassare i redditi da dichiarare mediante l'utilizzo di **fatture passive per operazioni inesistenti**, le quali venivano infatti emesse per gli **importi calcolati ed indicati dai due dipendenti**, al fine di ottenere il già calcolato risparmio d'imposta.

I **prospetti con le false fatture** da indicare in dichiarazione per la riduzione del carico fiscale venivano inviati dai dipendenti con la dizione “***fatture da ricevere***” o “***fatturazione necessaria per il rientro***” almeno **due mesi dopo il periodo di riferimento** della fattura stessa: i Giudici, quindi, hanno ritenuto **evidente la consapevolezza dei due imputati in merito al mancato sostenimento dei costi da parte dei contribuenti**, trattandosi palesemente di **fatture emesse in data successiva** al sol fine di poter indicare **maggiori costi nella dichiarazione dei redditi**, seppure **inesistenti**.

Irrilevante è stata invece ritenuta la circostanza che il **meccanismo fraudolento** fosse stato creato **quattro anni prima rispetto all'ingresso nello studio commerciale del dipendente** e che quest'ultimo non si occupasse di reperire le false fatture.